CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FORLANI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FOSCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata

Presentato il 18 febbraio 1981

NOTA: Testo approvato dalla XIII Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale il 1° aprile 1981.

In data 3 aprile 1981 il relatore Conte Carmelo è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle Commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel comma precedente, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quarto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 1-*bis*.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1, costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del

lavoro, ivi compresi quelli di agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle Commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le Commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di

programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno del movimento cooperativo;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla Commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie agiscono in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera ed effettuano i loro interventi in favore dèi lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

ART. 1-*ter*.

Presso le agenzie di cui al precedente articolo 1-*bis* può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato,

dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, determina, sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola « territoriale » *aggiungere la parola* « subcomunale, »;

al secondo comma, sostituire la frase « da tre rappresentanti dei lavoratori » *con la seguente*: « da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi »;

all'ultimo comma, sostituire le parole « all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1 », *con le parole* « nonché alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-*bis* »;

dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle Commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione od alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La Commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'Ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichia-

rato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla Commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la Commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le Camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

All'articolo 5, al primo comma, dopo la parola « sociale » *inserire le seguenti*: « , ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il Comune di residenza, benefi-

ciano di una indennità forfettaria di lire 200.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 6-*bis*.

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

In data 5 marzo 1981 la V Commissione ha espresso parere favorevole.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

In data 11 marzo 1981 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

parere favorevole

a condizione che l'articolo 2 del decreto-legge sia ricondotto ad un maggiore rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, laddove si affida alla legge l'organizzazione e l'ordinamento dei pubblici uffici;

si osserva, inoltre, l'opportunità, per quanto attiene al punto *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge di una migliore formulazione della norma, che tenga conto della esigenza di meglio chiarire la natura dei compiti affidati alle commissioni circoscrizionali.